



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.gov.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

**SPETT.LE DITTA APPALTATRICE
R.T. CNS SOC. COOP.
VIA DELLA COOPERAZIONE N. 3,
40129 BOLOGNA**

PEC CONSORZIONAZIONALESERVIZI@LEGALMAIL.IT

**SPETT.LE CONSORZIATA
KINEO SRL
VIA DELL'ARCOVEGGIO 70
BOLOGNA**

PEC KINEO@LEGALMAIL.IT

**SPETT.LE SUBAPPALTATORE
NOVA GEN SAS DI MICCIO LORENA & C.
VIA A. VOLTA 14 PERUGIA**

PEC NOVAGEN@PCERT.IT

**E .PC. GEOM. MARIO TABORCHI
GEOM. FRANCO SORBELLI
P.I. MARZIO MEDICI
P.I. MAURIZIO RAPAIOLI
GEOM. GIOVANNI POGGIONI**

**RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE
DOTT. LUIGI SICILIA**

**OGGETTO: “CONVENZIONE CONSIP "MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER LA SANITÀ" (MIES) - RINEGOZIAZIONE CON PROROGA AI SENSI D. LGS. 115/2008” DELIBERA N. 112 DEL 25/01/2018 CIG 7372917395
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E DI TIPO CORRETTIVO (A GUASTO) DEI GRUPPI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO E GRUPPI ELETTRICI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 112 del 25/01/2018, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, è stata disposta la rinegoziazione con proroga della Convenzione Consip “MIES”, a cui questa Azienda ha aderito;
- ✓ che il relativo contratto è in corso di definizione;

VISTA la nota prot. n. 19/BO/25890/P/LPA/FBE del 22/11/2016, acquisita al prot. USL al n. 229598 del 26/11/2019, con la quale la Ditta CNS Soc. Coop. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e di tipo correttivo (a guasto) dei gruppi frigoriferi ad assorbimento e gruppi elettrogeni, così come meglio indicato nel contratto di subappalto stipulato tra la Kineo Energy e Facility S.r.l. (consorzata C.N.S. Soc. Coop.) e **Nova Gen sas di Miccio Lorena & C. , c.f. 02452460542**, con sede in Perugia, Via A. Volta n. 14, per un importo stimato del subcontratto di € **50.000,00**, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza **14/10/2026**.

RILEVATO che:

- ✓ la quota massima subappaltabile del servizio, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è il 30%;
- ✓ all'atto dell'offerta la CNS Soc. Coop., aveva dichiarato di voler subappaltare parte del servizio in argomento;

DATO ATTO che:

- ✓ è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 118, comma 2, punto 2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e, comunque, in tempo utile per consentire, preliminarmente all'inizio dei lavori, l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;
- ✓ è stato dato seguito alle verifiche d'ufficio nei confronti della Ditta Nova Gen, relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'esecuzione del servizio in subappalto.



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

CONSIDERATO che non è ancora pervenuta risposta da parte del Casellario Giudiziale a seguito della richiesta di Certificato dell'Anagrafe Sanzioni amministrative art. 31, DPR 14/11/2002, pur essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di controllo, mentre, come risulta dalla documentazione agli atti, le altre dichiarazioni rese, vengono confermate.

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ il rispetto del limite del trenta per cento di quota parte subappaltabile;

**AUTORIZZA
SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA**

CNS Soc. Coop ad affidare in subappalto il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e di tipo correttivo (a guasto) dei gruppi frigoriferi ad assorbimento e gruppi elettrogeni, così come meglio indicato nel contratto di subappalto stipulato tra la Kineo Energy e Facility S.r.l. (consorzata C.N.S. Soc. Coop.) e **Nova Gen sas di Miccio Lorena & C.**, c.f. 02452460542, con sede in Perugia, Via A. Volta n. 14, per un importo stimato del subcontratto di **€ 50.000,00**, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza **14/10/2026**.

Si precisa comunque che:

- a) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti delle dichiarazioni prodotte, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

- b) ai sensi dell'art. 118, c. 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e della Regione Umbria; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte della ditta subappaltatrice, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- c) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- d) ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 7 del 28 aprile 2004, l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fidejussoria.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*